



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



5ª GIORNATA  
NAZIONALE  
DELL'INGEGNERIA  
DELLA SICUREZZA

Roma  
venerdì 20 ottobre 2017  
ore 9:00

Hotel Palatino  
Via Cavour, 213/M

# ***Dal rischio alla sicurezza, dalla responsabilità alla sussidiarietà: il contributo degli ingegneri italiani***

**COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA  
ANTINCENDIO NELLA SUSSIDIARIETA':  
DAL DPR 151/2011 AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

Roma, 20/10/2017

dott. ing. Marco Di Felice

Gruppo di lavoro sicurezza – Consiglio Nazionale Ingegneri

## **Quadro legislativo di riferimento**

- **Legge 818/1984** >> nasce la figura del professionista antincendio
- **D.Lgs. 136/2006** (agg. con D.Lgs. 97/2017) >> introduce la SCIA antincendio
- **D.Lgs. 81/2008** >> T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **DPR 151/2011** >> semplificazione dei procedimenti VVF: regola l'uso della SCIA antincendio
- **DM 03/08/2015 Codice di prevenzione incendi** >> nuovo protocollo di progettazione

**La sussidiarietà è maturata attraverso tutti questi atti legislativi.**

## **Sussidiarietà**

Individuata fin dalla legge 818/1984, che istituiva la figura del professionista antincendio, come **soluzione per sgravare gli oneri della pubblica amministrazione e snellire i procedimenti**, è stata definitivamente sdoganata con l'introduzione della SCIA.

**La sussidiarietà comporta per il professionista l'assunzione di maggiori responsabilità e quindi di rischi da cui l'ingegnere non si vuole esimere** (*"corriamo il rischio"* è stato il titolo del nostro Congresso di Perugia 2017), **ma solo a fronte di regole certe e chiarezza normativa.**

## ***Ma l'introduzione della sussidiarietà ha modificato il panorama delle responsabilità del professionista***

- SCIA di categoria A
- Asseverazioni (SCIA e rinnovo)
- Certificazioni (CERT.REI e CERT.IMP)

Sono nuovi atti di professione per i quali il professionista antincendio si assume l'esclusiva responsabilità, civile e penale.

In caso di omissione o falsità di tali atti il professionista è perseguibile anche se le violazioni non hanno prodotto un danno a beni o persone.

Non così per RSPP ....

## ***Come si esplica la responsabilità del professionista antincendio***

Prima del Codice la definizione del livello di rischio accettabile era abbastanza labile per le attività non in possesso di una regola tecnica verticale (rischio medio e alto).

Ora **il Codice definisce univocamente il livello di rischio accettabile** in funzione del profilo di rischio (vita, beni, ambiente) dell'attività o del compartimento.

Il **Codice** offre quindi un **“protocollo di progettazione”, a tutela del professionista**, come per medici ed avvocati:

- ❖ il **medico** non è responsabile del decesso del paziente se dimostra di aver seguito il protocollo di cure per la specifica patologia
- ❖ l'**avvocato** non ha “obbligazione di risultato” ma solo di mezzi e quindi non è responsabile dell'esito della sentenza nei confronti del suo assistito

## ***Come si esplica la responsabilità del professionista antincendio***

Ma in tale rapporto il professionista antincendio va ben oltre i doveri del medico e dell'avvocato in quanto, con l'assunzione del suo incarico, **il professionista si impegna anche** (volontariamente) **ad ottenere l'approvazione del progetto**, vincolando spesso la liquidazione finale dell'onorario al raggiungimento di tali obiettivi.

Quindi **l'ingegnere**, nei confronti del committente:

- **si impegna a rispettare un protocollo di progettazione**
- **si assume di fatto un'obbligazione di risultato**

... ma il giudice potrebbe perseguire comunque il professionista antincendio!!

## *I limiti delle responsabilità sono ancora incerti ...*

Accade che il magistrato non si accontenti del rispetto di norme e regole tecniche, ma giudichi il professionista inadempiente per il *mancato uso delle migliori “tecnologie disponibili”*.

Ma questo metro di giudizio non è sostenibile in materia di ingegneria, dove gli stessi giudici riconoscono che **norme e regole tecniche non sono mai al passo con le nuove tecnologie**, ma le “inseguono” cercando di colmare il divario con ampio ritardo.

## ***Il principio della migliore tecnologia disponibile ha radicati fondamenti giurisprudenziali:***

**art. 2087 codice civile:** "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

... che i commentatori più autorevoli interpretano:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte quelle necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica.

### **D.Lgs. 81/2008 - Titolo I – art. 15:**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

c) **l'eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle **conoscenze acquisite in base al progresso tecnico**



## ... *fondamenti in contrasto con il Codice*

Ma questi riferimenti giurisprudenziali sono in totale contrasto con il **Codice di prevenzione incendi** (di matrice anglosassone), che **si fonda su principi probabilistici** che escludono ogni certezza assoluta:

- **il rischio zero non esiste**
- **si definisce il livello di rischio accettabile**
- **si esclude l'incendio doloso**

# ***Non basta più il semplice rispetto della legge?***

**Quindi il Codice ha fornito al professionista antincendio un protocollo di progettazione, in analogia a medici e avvocati, l'ingegnere ci ha aggiunto anche l'obbligazione di risultato, ma il giudice può scardinare questo processo di garanzia contestando il mancato utilizzo della migliore tecnologia disponibile.**

Allora non è più sufficiente il rispetto della legge?

*ma allora **Codice** oppure **T.U. sulla sicurezza** ?*

**Codice:**

- **rischio zero non esiste**
- **protocollo di progetto**

**T.U. sulla sicurezza:**

- **eliminazione dei rischi**
- **progresso tecnologico**

## *crediamo nel Codice, verso la sussidiarietà totale*

Se il Codice è il nostro futuro, perché interpreta i moderni criteri di progettazione, allora sarà **necessario che anche la legislazione di rango superiore (D.Lgs. 81/2008) venga armonizzata e modificata.**

Solo in tal modo si potrà **completare il percorso verso la sussidiarietà totale**, in un quadro di responsabilità senza insidie per il professionista antincendio.

# la sussidiarietà totale

Il **DPR 151/2011** ed il **sistema delle asseverazioni** hanno ampliato l'ambito di sussidiarietà del professionista antincendio, che si assume responsabilità precedentemente a carico dei Comandi provinciali dei VVF.

Il **Codice di prevenzione incendi** travasa un ulteriore carico di responsabilità verso il professionista che adotta «**soluzioni alternative**», basate su calcoli e valutazioni analitiche.

Con la prospettiva dell'**abolizione dei rinnovi e la riduzione delle valutazioni progetto**, si completerà il trasferimento delle responsabilità verso il professionista antincendio, che resterà unico attore della disciplina in un quadro di «**sussidiarietà totale**» della **prevenzione incendi**.

# Nuove responsabilità su prescrizione e utilizzo dei prodotti da costruzione

**Il nuovo Regolamento prodotti da costruzione** (D.Lgs. 106/2017) ha allineato la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Tra gli aspetti di responsabilità per il professionista antincendio:

- il costruttore, **il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che utilizzi prodotti non conformi al Regolamento** è punito con la sanzione da **4.000 a 24.000 euro**; lo stesso è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da **10.000 a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**
- **il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi** al regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione da **2.000 a 12.000 euro**; lo stesso è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da **5.000 a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.**

**Quindi nella prevenzione incendi la prescrizione o l'utilizzo di prodotti non conformi al Regolamento UE è un reato penale!!!**

*buon lavoro ...*